

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -  
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -  
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -  
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -  
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 3, presso l'avvocato JAVICOLI GIAN PIERO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 110, presso l'avvocato MERLA GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2235/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/05/03;  
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/10/2006 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;

udito per il resistente,, l'Avvocato merla che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.G., con ricorso 26 febbraio 2000, chiedeva al Tribunale di Roma di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con S.S.. Instaurato il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia del S. e la domanda veniva accolta, con l'attribuzione alla M. di un assegno divorzile di Euro 200,00 mensili. Il S. proponeva appello in via principale e la M. appello incidentale, il primo negando che l'assegno divorzile fosse dovuto, la seconda chiedendo che fosse determinato in una somma maggiore. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 9 maggio 2003, notificata il 16 giugno 2003, respingeva entrambi i gravami, limitandosi a revocare la contumacia del S., erroneamente dichiarata in primo grado.

Avverso tale sentenza ricorre il S., con ricorso notificato alla M. in data 29 settembre 2003, formulando due motivi. La M. resiste con controricorso notificato il 7 novembre 2003 e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denunciano vizi motivazionali in relazione all'accoglimento della domanda di attribuzione dell'assegno divorzile. Si deduce al riguardo che sarebbe senza fondamento l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale non sarebbe stata contestata la impossidenza della ex moglie; che non si sarebbe tenuto adeguato conto, al fine di dimostrare un rapporto di convivenza dell'ex moglie con un terzo, della prova documentale addotta dell'esistenza di un conto corrente bancario in comune fra i due. Si deduce altresì che l'assegno sarebbe stato incongruamente quantificato dalla Corte di appello in Euro 200,00 mensili con riferimento a un reddito di pensione del ricorrente di L. 22.000.000 annue, presumendolo integrato da non dimostrati redditi ulteriori da lavoro autonomo, mentre in primo grado l'assegno era stato liquidato in detta misura con riferimento a un reddito per l'anno 2000 di circa L. 57.000.000 annue.

Con il secondo motivo si denunciano la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nel testo

Vigente, nonché dell'art. 116 c.p.c., per non avere la Corte di appello tenuto conto dei documenti prodotti in ordine alle condizioni economiche del ricorrente, in particolare quelli prodotti con i nn. 2, 4 e 5, relativi ai ripetuti pignoramenti da lui subiti, in relazione a canoni di locazione non pagati. 2 Il ricorso è infondato in relazione a entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente.

La Corte di appello, nel confermare l'assegno di divorzio di 200,00 Euro in favore dell'odierna resistente, ha accertato in fatto che essa non dispone di redditi idonei a garantirle lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, essendo anche in documentate condizioni di salute precarie che le impediscono di svolgere una costante attività lavorativa. Ha altresì negato, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, che l'odierno ricorrente abbia dato la prova che dalla convivenza della resistente con altra persona ad essa derivino mezzi economici idonei ad escludere il suo diritto all'assegno divorzile. Ha quindi confermato l'assegno nella misura già liquidata in primo grado, con riferimento ai redditi di ciascun coniuge ed all'apporto dato alla conduzione familiare dalla ex moglie.

Tale motivazione non presenta vizi di diritto, nè logici sugli accertamenti di fatto, e non rileva che non siano stati presi in esame documenti sui pignoramenti subiti dal ricorrente, riferibili ad epoca precedente di due anni alla instaurazione del procedimento di divorzio.

In particolare va considerato che il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza "more uxorio" con altra persona, influenzando tale convivenza solo sulla sua misura, ove si dia la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che tale convivenza - pur se non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel tempo - influisca in melius sulle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivantigli dalla convivenza. Infatti la convivenza, di per sè, si rivela neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche del titolare, potendo essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, e dovendo l'incidenza economica di detta convivenza essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.

La su detta dimostrazione può essere data dall'onerato con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, e soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell'assegno conviva, i quali possono fare presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza "more uxorio" il titolare dell'assegno tragga benefici economici. Benefici che, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, sia destinata ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finchè questi non contragga un nuovo matrimonio (Cass. 8 luglio 2004, n. 12557).

Nel caso di specie non solo il ricorrente non ha fornito la prova, su detta, ma inoltre l'assegno di divorzio, in relazione alla misura liquidata e alle condizioni economiche dell'avente diritto, appare diretto proprio ad assicurare le su dette condizioni minime di autonomia economica. Ne consegue che anche sotto tale profilo il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione nei confronti di M.G., liquidandole nella misura di Euro mille e cento di cui Euro mille per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 ottobre 2006.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2006